# REGOLAMENTO (CEE) N. 1894/70 DELLA COMMISSIONE

## del 18 settembre 1970

## che modifica il regolamento (CEE) n. 1390/69 che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte [3], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 [4], in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1390/69 della Commissione, del 18 luglio 1969, che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto [5], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1827/70 [6], prevede che il burro d'ammasso messo in vendita è venduto ad un prezzo di 50 unità di conto per 100 chilogrammi ; che, tenuto conto della situazione del mercato del burro, tale prezzo di vendita deve essere aumentato ; che, l'importo della cauzione di trasformazione da costituire può essere diminuito in conseguenza ;

considerando che è inoltre opportuno fissare le condizioni di vendita, per quanto concerne i termini di pagamento e di ritiro del burro venduto in base a detto regolamento ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e per i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1390/69 è modificato come segue :

1. All'articolo 3, paragrafo 1, i termini « 50 unità di conto » sono sostituiti dai termini « 70 unità di conto ».

2. All'articolo 4, paragrafo 1, i termini « 125 unità di conto » sono sostituiti dai termini « 105 unità di conto ».

3. L'articolo 3 bis successivo è inserito dopo l'articolo 3 :

« *Articolo 3 bis*

1. L'acquirente versa all'organismo d'intervento il prezzo d'acquisto prima del ritiro di cui al paragrafo 2.

2. L'acquirente ritira il burro acquistato entro i dodici giorni feriali successivi al giorno della conclusione del contratto di vendita ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso non è applicabile al burro venduto a titolo del regolamento (CEE) n. 1390/69, nella sua precedente redazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1970.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Franco M. MALFATTI**

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.
(5) GU n. L 178 del 19. 7. 1969, pag. 25.
(6) GU n. L 200 del 9. 9. 1970, pag. 9.